


Publicato il 30/04/2021

N. 05059/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07479/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7479 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

F1
C
D
G
V
M
s, rappresentati e difesi dall'avvocato
Giovanni Bufano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Miur - Avvocatura Stato Roma non costituito in giudizio;

per l'annullamento OM 7479/2020

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno impugnato l'OM n. 60/2020 nelle parti in cui non hanno disposto e consentito l'inserimento dei diplomati in possesso dei prescritti n. 24 crediti formativi CFU e che hanno conseguito il diploma di maturità presso la scuola statale nel mese di settembre 2020, così come disposto dal Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, all'art.1 c.7 e dall'Ordinanza Ministeriale 27.06.2020, n.41, art. 6, comma 2, nonché con motivi aggiunti con i quali sono stati disposte le pubblicazioni delle graduatorie GPS valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 e dei relativi allegati, nella parte in cui non hanno consentito l'inserimento "con riserva" dei diplomanti in possesso dei prescritti n. 24 crediti formativi CFU che hanno conseguito il diploma di maturità presso la scuola statale nel mese di settembre 2020, così come disposto dal Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 1 c.7 e dall'Ordinanza Ministeriale 27.06.2020, n.41, art. 6, comma 2.

La questione sottoposta all'esame del Collegio è stata già oggetto di approfondito esame da parte della Sezione con la sentenza n. 4689/2021 che ha accolto le

doglianze ei ricorrenti con le seguenti motivazioni:

“Per l’art. 1, comma 7, d.l. 2272020 “i candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1. Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ... Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95” .

Il Consiglio di Stato con l’ordinanza 5912/2020, nel riformare l’ordinanza di questo Tribunale, ha rilevato che “l’ammissione con riserva alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art.4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n.124 non risulta giustificabile sulla base del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 22 del 2020 cit., non sembrando che si faccia questione di ammissione a procedure incentrate sull’espletamento di prove concorsuali o comunque selettive;

- l’inserimento nelle graduatorie regolate dall’ordinanza ministeriale n. 60 del 2020,

a prescindere dal nomen iuris impiegato in taluni atti ministeriali (non vincolante l'interprete nella qualificazione giuridica degli istituti concretamente rilevanti - Consiglio di Stato Sez. IV, 5 giugno 2020, n. 3552) non pare implicare, difatti, la spendita di un potere pubblicistico di selezione del personale dipendente, bensì sembra presupporre l'esercizio di un potere privatistico, di gestione delle relative graduatorie per un'eventuale assunzione, incidente su situazioni giuridiche soggettive attive fondate direttamente sulla normativa di riferimento”.

Ritiene il Collegio che nel caso in esame debba prendersi in considerazione la ratio della norma in esame.

In particolare, con questa disposizione si è inteso tutelare chi, come il ricorrente, non ha potuto completare il proprio percorso di studio nei tempi stabiliti non per problematiche singole, ma a causa della contesto emergenziale dovuto alla pandemia, che ha sostanzialmente bloccato la possibilità di finire nei termini ordinari il percorso di studio.

Infatti, da una parte è stato previsto che i candidati esterni avrebbero svolto gli esami solo “al termine dell'emergenza epidemiologica”, comportando così che la sessione non si è potuta svolgere a luglio come consueto ma si è svolta a settembre, e dall'altra ha previsto che questi candidati potessero comunque partecipare a tutte le procedure concorsuali per le quali sia richiesto il diploma, nel frattempo bandite, con riserva del superamento dell'esame di Stato.

In sostanza, proprio nell'intenzione di non addebitare ai candidati esterni disfunzioni dovute al peculiare contesto emergenziale, si è cercata una soluzione che permettesse loro la possibilità di accedere al mondo del lavoro senza che questi venissero incisi da uno spostamento delle date di esame dovute, si ripete, ad una situazione a loro non addebitabile.

Se questa è la ratio delle disposizioni in esame, emerge come una previsione che non permetta la possibilità di inserirsi nelle graduatorie con riserva, qualora si sia in possesso degli altri requisiti, comporterebbe la violazione del principio di

uguaglianza e la violazione del principio di ragionevolezza “

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e per l’effetto devono essere annullati, in parte qua, i provvedimenti impugnati

L’eccezionalità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO